

Cl: 8.2  
Fasc:N.87.1/2011

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.  
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MODIFICA GESTIONALE DI ALLEVAMENTO AVICOLO  
ESISTENTE, NEL COMUNE DI VALDIERI.  
PROPONENTE: ROSTAGNO ANTONELLA, C.SO FRANCIA N. 37, 12010 ENTRACQUE.  
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 25.06.2025 con prot. di ric. n. 58763, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte del legale rappresentante della ditta individuale ROSTAGNO Antonella con sede legale in C.so Francia n. 37 a Entracque;
- con nota provinciale prot. n. 59377 del 26.06.2025 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 26 giugno al 25 luglio 2025;
- con nota prot. n. 59374 del 26.06.2025, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle seguenti categorie progettuali:
  - *B.1.c) - Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini" dell'Allegato B della L.R. 13/2023 (ex n. 1 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii.)*
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura, risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
  - con nota prot. ric. n. 67231 del 24.07.2025, l'**ASLCN1**, a seguito dell'esame della documentazione ricevuta, ha espresso parere favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    - 1) *Relativamente alla qualità dell'acqua del pozzo, si ricorda che gli operatori del settore alimentare che allevano animali devono utilizzare acqua potabile o acqua pulita priva di microrganismi e sostanze nocive in quantità tali da incidere direttamente o indirettamente*

sulla qualità sanitaria degli alimenti, ai sensi del Reg. CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari.

L'acqua del pozzo deve pertanto essere periodicamente sottoposta ad analisi per verificarne la qualità.

Si ricorda che se l'acqua prelevata dal medesimo pozzo venisse destinata anche al consumo umano dovranno essere rispettati i requisiti di potabilità ai sensi del D.Lgs. 18/2023 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2) Si richiede gentilmente di meglio specificare e descrivere, in merito alla riorganizzazione delle strutture e alle misure di biosicurezza che verranno conseguentemente adottate:

- come verranno realizzati il sistema di divisione fisica e la gestione funzionale del capannone che ospiterà contemporaneamente (seppur in parti diverse) galline in voliera e pollina (capannone 2): separazione locali, ingressi, flussi, dogana danese, etc.
- per le parti a e b di entrambi i capannoni, visto che nella relazione si parla di 'reparti' che potranno configurarsi come locali di allevamento distinti, specificare se saranno comunicanti oppure completamente isolati.

- con una prima nota prot. ric. n. 66877 del 23.07.2025 il **Comune di Valdieri** comunicava che il progetto sarebbe stato discusso nella seduta del Consiglio Comunale prevista il giorno 28.07.2025.

Con una seconda nota prot. ric. n. 71689 del 08.08.2025 ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28.07.2025 in cui si delibera:

*Di esprimere, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole al progetto di riqualificazione e modifica gestionale dell'esistente allevamento avicolo, in capo alla ditta Rostagno Antonella ubicato in Valdieri - Regione Cascinetta, con le seguenti prescrizioni:*

- particolare attenzione dovrà essere prestata alle azioni di contenimento delle emissioni gassose (ammoniaca) ed in particolare degli odori, attraverso la gestione del Piano delle emissioni odorigene, con eventuali aggiornamenti integrativi/migliorativi, atti a garantire, mediante il ricorso alle migliori tecniche disponibili, il contenimento delle emissioni e concentrazioni odorose ed il rischio di proliferazione delle mosche;
- attuazione di un idoneo programma di monitoraggio delle attività produttive per prevenire la formazione degli odori e contenere le emissioni, con particolare attenzione alla stagione estiva.

- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 26 agosto 2025 ha evidenziato quanto di seguito esposto:

1. Dal punto di vista amministrativo, l'azienda ha ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale con Determina del Responsabile del Settore Tutela Ambiente dalla Provincia di Cuneo n. 474 del 28.04.2006 a cui sono seguiti rinnovi/riesami di cui l'ultimo rilasciato con Provvedimento Conclusivo del SUAP Comune di Valdieri n. 02 del 03.02.2023.

Il progetto è stato sottoposto alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e L. R. 13/2023 in quanto viene superato il carico bestiame di 20 quintali pv/Ha, soglia prevista per le aziende ricadenti in ZVN.

La ditta dovrà presentare idonea istanza per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

2. Dal punto di vista tecnico, la ditta Rostagno Antonella svolge l'allevamento di galline ovaiole per la produzione di uova destinate al consumo, in Regione Cascinetta nel Comune di Valdieri.

L'intervento in progetto intende migliorare il benessere delle galline ovaiole allevate, sostituendo l'allevamento in gabbie arricchite con l'allevamento in voliera definito anche come allevamento a terra. Ai fini di garantire una sostenibilità economica dell'investimento, si procederà in due fasi successive:

• **Fase 1** prevede la variazione di destinazione d'uso dell'attuale capannone adibito allo stoccaggio pollina in una struttura di allevamento di galline a terra in voliera.

La pollina verrà ceduta ad aziende terze per l'utilizzo in impianti a digestione anaerobica non appena si raggiungeranno volumi tali da garantire carichi completi sui camion e di conseguenza sarà necessario uno stoccaggio minimo.

La ditta ipotizza che la "fase 1" durerà circa 3 cicli, in cui la potenzialità dell'allevamento sarà di 143.686 galline ovaiole, che saranno allevate in gabbie arricchite nel capannone 1, come da AIA vigente, e a terra in voliera nel capannone 2.

• **Fase 2** prevede la modifica gestionale del capannone 1 con il passaggio ad allevamento a terra in voliera. In questa fase in tutti e due i capannoni l'allevamento si svolgerà a terra in voliera, e si raggiungerà la potenzialità massima di progetto pari a 134.728 capi allevabili.

Gli interventi interesseranno esclusivamente fabbricati già esistenti, non è prevista la realizzazione di nuovi fabbricati, né la copertura di nuove aree.

In occasione della modifica gestionale di allevamento, tutti e due i capannoni saranno dotati di ventilazione forzata e sistema di raffrescamento mediante cooling.

### 3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto, si evidenziano i seguenti aspetti di impatto sulle componenti ambientali interferite:

#### a) Emissioni in atmosfera e impatti sul clima

Il proponente ha fornito una stima delle emissioni di ammoniaca e metano riferite al potenziamento dell'allevamento utilizzando il metodo CRPA BAT-tool Plus, sia in fase 1 che in fase 2, rispettivamente pari a:

- 12,3 t/a di NH<sub>3</sub> e 3,1 t/a di CH<sub>4</sub>, valutando le emissioni climalteranti complessive in 157 t/anno di CO<sub>2</sub>eq.
- 12 t/a di NH<sub>3</sub> e 2,9 t/a di CH<sub>4</sub>, valutando le emissioni climalteranti complessive in 152 t/anno di CO<sub>2</sub>eq.

#### Fase 1

| Emissioni (Capi Presenza Media) |             |                                              |             |                                          |             |       |                          |                 |            |                  |          |                     |              |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------|-----------------|------------|------------------|----------|---------------------|--------------|
| Emissioni NH <sub>3</sub> REF   |             | Emissioni NH <sub>3</sub> Situazione attuale |             | Riduzione NH <sub>3</sub> rispetto a REF |             |       | Emissioni Gas Serra      |                 |            |                  |          |                     |              |
| Totali                          | 64.369 kg/a | Totali                                       | 12.337 kg/a | Totali                                   | 52.032 kg/a | 80,8% | Totali                   | CH <sub>4</sub> | 3.181 kg/a | N <sub>2</sub> O | 260 kg/a | CO <sub>2</sub> -eq | 157.005 kg/a |
| Ricovero                        | 22.256 kg/a | Ricovero                                     | 10.494 kg/a | Ricovero                                 | 11.762 kg/a | 52,8% | Emissioni Enteriche      | CH <sub>4</sub> | 0 kg/a     | N <sub>2</sub> O | 0 kg/a   | CO <sub>2</sub> -eq | 0 kg/a       |
| Trattamento                     | 0 kg/a      | Trattamento                                  | 0 kg/a      | Trattamento                              | 0 kg/a      | - %   | Gestione Effluenti       | CH <sub>4</sub> | 3.181 kg/a | N <sub>2</sub> O | 260 kg/a | CO <sub>2</sub> -eq | 157.005 kg/a |
| Stoccaggio                      | 10.498 kg/a | Stoccaggio                                   | 1.843 kg/a  | Stoccaggio                               | 8.655 kg/a  | 82,4% | Distribuzione Agronomica | CH <sub>4</sub> | 0 kg/a     | N <sub>2</sub> O | 0 kg/a   | CO <sub>2</sub> -eq | 0 kg/a       |
| Distribuzione effluenti         | 31.615 kg/a | Distribuzione effluenti                      | 0 kg/a      | Distribuzione effluenti                  | 31.615 kg/a | 100%  | Consumi Energetici       |                 |            |                  |          | CO <sub>2</sub> -eq | 0 kg/a       |

#### Fase 2

| Emissioni (Capi Presenza Media) |             |                                              |             |                                          |             |       |                          |                 |            |                  |          |                     |              |
|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------|--------------------------|-----------------|------------|------------------|----------|---------------------|--------------|
| Emissioni NH <sub>3</sub> REF   |             | Emissioni NH <sub>3</sub> Situazione attuale |             | Riduzione NH <sub>3</sub> rispetto a REF |             |       | Emissioni Gas Serra      |                 |            |                  |          |                     |              |
| Totali                          | 63.085 kg/a | Totali                                       | 12.023 kg/a | Totali                                   | 51.062 kg/a | 80,9% | Totali                   | CH <sub>4</sub> | 2.983 kg/a | N <sub>2</sub> O | 260 kg/a | CO <sub>2</sub> -eq | 152.055 kg/a |
| Ricovero                        | 26.571 kg/a | Ricovero                                     | 10.110 kg/a | Ricovero                                 | 16.461 kg/a | 62%   | Emissioni Enteriche      | CH <sub>4</sub> | 0 kg/a     | N <sub>2</sub> O | 0 kg/a   | CO <sub>2</sub> -eq | 0 kg/a       |
| Trattamento                     | 0 kg/a      | Trattamento                                  | 0 kg/a      | Trattamento                              | 0 kg/a      | - %   | Gestione Effluenti       | CH <sub>4</sub> | 2.983 kg/a | N <sub>2</sub> O | 260 kg/a | CO <sub>2</sub> -eq | 152.055 kg/a |
| Stoccaggio                      | 9.102 kg/a  | Stoccaggio                                   | 1.913 kg/a  | Stoccaggio                               | 7.189 kg/a  | 79%   | Distribuzione Agronomica | CH <sub>4</sub> | 0 kg/a     | N <sub>2</sub> O | 0 kg/a   | CO <sub>2</sub> -eq | 0 kg/a       |
| Distribuzione effluenti         | 27.412 kg/a | Distribuzione effluenti                      | 0 kg/a      | Distribuzione effluenti                  | 27.412 kg/a | 100%  | Consumi Energetici       |                 |            |                  |          | CO <sub>2</sub> -eq | 0 kg/a       |

Si fa presente che la presunta riduzione pari a circa l'80% delle emissioni di ammoniaca rispetto al sistema di riferimento (assenza di BAT) è ottenuta non computando la fase di spandimento, mentre tale fase avviene comunque ed è semplicemente delocalizzata e condotta da soggetti terzi, ovvero come digestato degli impianti di biogas che ricevono la pollina. Inoltre non è stata presentata la stima delle emissioni riferita alla situazione attuale, che consentirebbe confronti attendibili tra la situazione attuale e quella post operam.

Sulla base dei dati desunti dal procedimento AIA sopra citato, sono comunque disponibili i principali dati di performance forniti dal gestore dell'allevamento, relativi a recenti annualità. Le

emissioni in atmosfera di ammoniaca e metano dell'intero allevamento nell'anno 2021 e 2022 sono state misurate in circa 4,5-4,8 tonn/a di  $\text{NH}_3$  e 1,8-1,7 di  $\text{CH}_4$ .

Quanto in progetto determinerebbe un significativo aumento delle emissioni di ammoniaca (uno dei precursori del "particolato secondario", generalmente compreso nella frazione più fine delle polveri e pertanto più problematico per la salute umana) e metano in atmosfera rispetto alla situazione esistente autorizzata nel provvedimento AIA.

Per quanto riguarda il protossido d'azoto  $\text{N}_2\text{O}$ , non si comprende come la sua stima possa rimanere invariata, pari cioè a 260 kg/a, nelle due differenti fasi che prevedono una diversa consistenza zootecnica (143.686 galline ovaiole in fase 1 e 134.728 galline ovaiole in fase 2) e come addirittura possa essere ottenuta una riduzione rispetto alla stima (462 kg/a) relativa alla configurazione esistente nel 2024 per soli 79.451 capi.

Da approfondimenti condotti con il CRPA, l'applicativo sviluppato parrebbe presentare un bug tale per cui la stima delle emissioni di  $\text{N}_2\text{O}$  considererebbe unicamente i dati relativi all'ultimo ricovero inserito nella maschera "*Situazione attuale Ricovero*" e non l'effettiva consistenza zootecnica.

Pertanto, nel caso in oggetto, a fronte di un incremento dei capi da 84.840 a 134.728, corrispondente a circa +58,8% di consistenza, la stima del protossido d'azoto e, di conseguenza quella complessiva dei gas serra, risulterebbe significativamente sottostimata perché riferita al solo capannone n. 2 contenete 58.846 capi. Infatti, da una simulazione speditiva effettuata con il BAT- TOOLplus ipotizzando lo stesso numero di capi allocato in unico capannone, anziché in due, e mantenendo invariate le altre condizioni, sembrerebbe attendibile e corretto considerare il valore di 625 kg/a di  $\text{N}_2\text{O}$  emessi, che, nello scenario post operam di fase 2, porterebbe a stimare le emissioni climalteranti totali in circa 260 tonn/anno di  $\text{CO}_2$  equivalente, a fronte delle 152 t/anno di  $\text{CO}_{2\text{eq}}$  indicate dal proponente.

Durante la fase 1, che avrà comunque una durata non trascurabile (oltre cinque anni in base al cronoprogramma presentato), le emissioni climalteranti raggiungeranno il loro picco e saranno complessivamente stimabili in circa 274 tonn/anno di  $\text{CO}_2$  equivalente, a fronte delle 157 ipotizzate dal proponente.

Inoltre, per quanto riguarda i gas serra, la stima della c.d. "impronta di carbonio", espressa in termini di  $\text{CO}_2$  equivalente, dello scenario dell'allevamento in esame, risulta comunque approssimata per difetto: il dato non considera infatti i consumi energetici, compresi quelli derivanti dal trasporto delle deiezioni agli impianti di biogas situati fuori provincia e dal successivo spandimento del digestato. Ancora, per una corretta valutazione degli impatti sul clima di quanto in progetto sarebbe stato opportuno utilizzare, tanto per il  $\text{CH}_4$  che per il  $\text{N}_2\text{O}$ , il loro potenziale climalterante a venti anni (GWP-20) anziché quello a cento, come avviene con il BAT-Tool. Questo perché l'utilizzo del GWP-100 porta a sottostimare il contributo dei gas a breve vita media come il metano, che ha un elevato impatto a breve termine sulle temperature, tanto da essere ritenuto responsabile di circa un terzo del riscaldamento sin qui osservato (IPCC, 2022). Per quanto sopra, le emissioni climalteranti, espresse in termini di  $\text{CO}_{2\text{eq}}$ , possono più realisticamente essere stimate, utilizzando il GWP-20 di  $\text{CH}_4$  e  $\text{N}_2\text{O}$  (IPCC, 2007), in circa 395 tonn/anno per la fase 2, ovvero oltre il doppio di quelle quantificate dal software BAT-Tool: la loro entità durante la fase 1 può invece essere valutata in poco più di 418 tonn/anno.

Come sopra accennato, la realizzazione di quanto in progetto determinerebbe quindi un incremento anche delle emissioni climalteranti (metano e protossido di azoto) di circa 100-150 t/a di  $\text{CO}_{2\text{eq}}$  (in funzione del valore di GWP adottato), pari a quasi il 60% rispetto alla situazione attuale.

Per completezza, va ancora evidenziato come la previsione di potenziare l'impianto FV fino a una potenza di 189 kW e producibilità stimata di 198 MWh/anno, consentirà di mitigare almeno in parte l'impronta carbonica dell'allevamento: alla luce dei più recenti fattori emissivi per la produzione di energia da parte del sistema elettrico nazionale, pari a circa 260 g  $\text{CO}_2/\text{kWh}$  (Ispra, 2022), si può stimare infatti che la producibilità sopra ipotizzata potrebbe consentire di "risparmiare" circa 51 tonn/anno di  $\text{CO}_2$ .

Oltre a ciò, sebbene non si conoscano le caratteristiche degli impianti per la produzione di biogas cui verrà conferita la pollina e, come già evidenziato, manchi la stima delle emissioni legate al trasporto dei reflui e al successivo spandimento del digestato, una quota rilevante dell'incremento sopra stimato sarà verosimilmente bilanciata dalle mancate emissioni legate alla sostituzione dell'energia prodotta da fonte fossile. Infatti, considerata l'elevata potenzialità produttiva di metano che caratterizza la pollina si può ragionevolmente stimare che queste equivalgano ad almeno il 50% di quelle derivanti dall'allevamento in parola.

**b) Emissioni odorigene**

Per quanto attiene le emissioni odorigene, si prende atto di quanto asserito dalla ditta nella relazione tecnica in merito all'adozione di MTD e alla possibilità di attivare il protocollo previsto dalla D.G.R. n. 13-4554 del 09/01/2017.

**c) Impatto su suolo e delle acque sotterranee in relazione all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici**

Le deiezioni solide, a fine ciclo, verranno cedute totalmente a impianti di biogas situati in provincia di Alessandria e/o di Milano (di cui vengono allegati 14 contratti di cessione di pollina).

A tale proposito si fa presente che se da un lato il conferimento della pollina a tali impianti consente di ridurre l'impronta carbonica dell'allevamento, dall'altra aumenta le problematiche legate alla gestione dell'azoto contenuto nel digestato avviato allo spandimento, che, a parità di metano prodotto, risulta anche triplo rispetto a quello derivante da biomassa (silomais).

**d) Consumo energetico**

Il consumo di energia elettrica dell'allevamento sarà sostanzialmente connesso alla tipologia di ventilazione, alle attività di distribuzione delle razioni alimentari, all'illuminazione dei locali, al funzionamento dei nastri effluenti e ai consumi energetici per raccolta e imballaggio uova. Durante il ciclo di allevamento le strutture non saranno riscaldate. Si prevede un consumo medio annuale di energia elettrica pari a 225 MWh durante la fase 1 e a 211 MWh durante la fase 2. Per quanto dichiarato, la ditta proponente intende ampliare l'impianto fotovoltaico esistente, che verrà gestito con un progetto autonomo, che consentirebbe di soddisfare oltre il 90% dei fabbisogni energetici aziendali.

**e) Consumo idrico**

La dotazione idrica dell'allevamento deriva in parte dall'acquedotto pubblico ed in parte dalla derivazione di una sorgente naturale esistente a monte dell'allevamento (concessione preferenziale CN 3394 - Det. n. 1838 del 05.11.2007).

Inoltre il proponente afferma che è in previsione la realizzazione di un pozzo aziendale per cui è stata richiesta ed ottenuta idonea concessione presso la Provincia di Cuneo (Autorizzazione alla trivellazione n. CN003394).

Ipotizzando un consumo capo/anno di 65 l, la ditta stima un consumo annuo di 9.340 m<sup>3</sup> durante la fase 1, mentre il consumo previsto durante la fase 2 sarà di 8.757 m<sup>3</sup>/anno.

**Considerato che:**

- a) L'allevamento attualmente in essere ha ottenuto l'Autorizzazione Integrata Ambientale con determina rilasciata dalla Provincia di Cuneo n. 673 del 08.11.2013 e il rinnovo/riesame rilasciato con Provvedimento Conclusivo del SUAP Comune di Valdieri n. 02 del 03.02.2023;
- b) gli interventi interesseranno esclusivamente fabbricati già esistenti, non è prevista la realizzazione di nuovi fabbricati, né la copertura di nuove aree;
- c) il progetto presentato prende in considerazione le caratteristiche pedologiche, di uso del suolo, vegetazionali, eco-sistematiche e del paesaggio, relativamente al territorio in cui ricade l'impianto, al fine di poter valutare le eventuali interferenze che lo svolgimento dell'attività potrebbe arrecare alle componenti ambientali coinvolte e, eventualmente, prevedere azioni di mitigazione e di compensazione;
- d) gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successivo iter di variante sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- e) in data 26 agosto 2025, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con la nota prot. ric. n. 75104 del 27.08.2025, dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque di cui alla nota prot. n. 71175 del 07.08.2025, nonché quello del Settore Tutela del Territorio di cui alla nota prot. n. 71112 del 07.08.2025 ed istruita la documentazione, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto non presuppone criticità particolari atte ad aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame. Nello specifico si rimanda a



quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. Emissioni in atmosfera e impatti sul clima; b. Emissioni odorigene; c. Impatto su suolo e delle acque sotterranee in relazione all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici; d. Consumo energetico; e. Consumo idrico".

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Vista** la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

**Vista** la L.R. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)".

**Vista** la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Viste** la nota prot. ric. n. 67231 del 24.07.2025 dell'**ASLCN1** e le note prot. ric. n. 66877 del 23.07.2025 e prot. ric. n. 71689 del 08.08.2025 del **Comune di Valdieri**, in premessa richiamate.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

## DISPONE

- 1. di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 25.06.2025 con prot. di ric. n. 58763, da parte del legale ditta individuale ROSTAGNO Antonella con sede legale in C.so Francia n. 37 a Entracque, per le motivazioni precedentemente citate;
- 2. di stabilire che**, nella fase di redazione del progetto definitivo da presentare in allegato all'Istanza di variante sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, dovranno essere recepite le seguenti indicazioni dettagliatamente descritte nei pareri pervenuti ed in premessa citati:
  - a) dovrà essere potenziata la siepe arbustiva attualmente presente lungo il perimetro lato SP22 con specie arboree autoctone, al fine di garantire un adeguato mascheramento visivo dell'impianto;
  - b) con l'incremento della potenzialità animale e l'aggiornamento della Comunicazione 10/R, dovranno essere implementate le ulteriori cessioni di pollina previste;

- c) dovranno essere chiarite le modalità di approvvigionamento d'acqua (acquedotto, pozzo, sorgente ...) riferite alle attività complementari quali il lavaggio a pressione dei capannoni e dei mezzi all'ingresso dell'allevamento.
- d) qualora nella nuova configurazione dell'allevamento (già in fase 1) dovessero emergere criticità relative alle emissioni odorigene prodotte, dovrà essere condotto uno studio sito-specifico che le caratterizzi, finalizzato a individuare le possibili sorgenti e le misure di mitigazione più idonee.

**3. di stabilire per il proponente, l'obbligo di ottemperare** al rispetto della seguente **condizione ambientale** finalizzata all'ottimizzazione del progetto dal punto di vista ambientale, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (**Verifica di ottemperanza**), provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa agli Enti competenti, come di seguito indicato:

- a) **dovrà essere trasmesso ad ARPA entro il termine della fase 1**, comunicazione dell'avvenuta installazione del previsto nuovo impianto FV sulla falda del capannone 1;

#### **STABILISCE**

- che il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ha un'efficacia temporale pari a dieci anni dalla data del presente atto. Decorso l'efficacia temporale indicata nel presente provvedimento, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

#### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

#### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE VICARIO**  
**dott.sa Cristina ALLIONE**

#### **ESTENSORE:**

Arch. Barbara Giordana  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale